



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it](mailto:crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it)

## Stagione Sportiva 2019/2020

### Comunicato Ufficiale n.317 TFT 25 del 25 febbraio 2020

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

#### **Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

#### **Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## **Decisioni del Tribunale Federale Territoriale**

**Riunione del giorno 25 febbraio 2020.**

**E' presente il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta.**

### **DEFERIMENTI**

**Procedimento n. 67/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**  
**Componente Avv. Francesco Giarrusso - relatore**  
**Componente Avv. Antonino Giannotta**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Abbate Clara (Presidente Società A.S.D. Renzo Lo Piccolo Terrasini all'epoca dei fatti);

sig.ra Scibilia Camilla (Presidente Società A.S.D. Castellammare Calcio C5 all'epoca dei fatti);

società A.S.D. Renzo Lo Piccolo Terrasini;

società A.S.D. Castellammare Calcio C5.

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato serie C2 calcio a 5 Femminile

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 8626/224 del 13/01/2020:

- La sig.ra Abbate Clara, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Renzo Lo Piccolo Terrasini, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 38 comma 1 e 6 N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito al proprio allenatore di calcio a 5 femminile Sig.ra Plano Rosaria di svolgere le funzioni di allenatore anche per la società A.S.D. Castellammare Calcio C5 nel corso del campionato di serie C2 calcio a 5 femminile della stagione sportiva 2018/2019;
- La sig.ra Scibilia Camilla, all'epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D. Castellammare Calcio C5, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto dall'art. 38 comma 1 e 6 N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito alla sig.ra Plano Rosaria di svolgere le funzioni di allenatore della propria società durante il campionato di Calcio a 5 femminile stagione sportiva 2018/2019, nonostante la stessa fosse già tesserata come allenatore per la società A.S.D. Renzo Lo Piccolo Terrasini per la medesima stagione sportiva;
- la società A.S.D. Renzo Lo Piccolo Terrasini ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig.ra Abbate Clara e dalla sig.ra Plano Rosaria;
- la società A.S.D. Castellammare calcio C5 ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig.ra Scibilia Camilla e dalla sig.ra Plano Rosaria.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi tre di inibizione a carico della sig.ra Abbate Clara, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Renzo Lo Piccolo Terrasini;

mesi sei di inibizione a carico della sig.ra Scibilia Camilla, all'epoca dei fatti Presidente della società Castellammare Calcio C5;

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Renzo Lo Piccolo Terrasini;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Castellammare Calcio C5.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione del Campionato di serie C2 calcio a 5 femminile stagione sportiva 2018-19, è stato utilizzato quale allenatore, da entrambe le società deferite, la sig.ra Plano Rosaria.

In particolare, la violazione oggetto dell'odierno deferimento emerge dall'esame dei vari verbali di audizione dei soggetti interessati all'odierno deferimento nonché dai fogli di censimento di entrambe le società deferite in atti.

Le superiori emergenze inducono pertanto a ritenere fondato il deferimento, avendo entrambi i Presidenti delle società A.S.D. Renzo Lo Piccolo Terrasini e A.S.D. Castellammare Calcio C5, rispettivamente sig.ra Abbate Clara e sig.ra Scibilia Camilla, omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e indiretta delle società deferite, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico della sig.ra Abbate Clara, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Renzo Lo Piccolo Terrasini;

mesi due di inibizione a carico della sig.ra Scibilia Camilla, all'epoca dei fatti Presidente della società Castellammare Calcio C5;

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Renzo Lo Piccolo Terrasini;

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Castellammare Calcio C5.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore

Avv. Francesco Giarrusso

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

## **Procedimento n. 68/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Avv. Francesco Giarrusso - relatore**

**Componente Avv. Antonino Giannotta**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Tarascio Domenico (Presidente Società A.S.D. Calcio Piano Tavola all'epoca dei fatti);

società A.S.D. Calcio Piano Tavola.

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Seconda Categoria

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 8511/329 del 10/01/2020:

- Il sig. Tarascio Domenico, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Bruno Viviano Partanna, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 2 comma 1 e 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione all'art. 44 comma 1 Regolamento L.N.D. e 39 comma 1 lett. Ea) Regolamento del Settore Tecnico LND, nonché per omessa osservanza di quanto prescritto al punto 14) del C.U. n. 1 L.N.D. ss 2018/2019, ed in particolare per non aver tesserato alcun tecnico abilitato presso il settore tecnico a cui affidare la squadra durante il campionato di Seconda Categoria SS 2018/2019.
- la società A.S.D. Calcio Piano Tavola, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S., per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Tarascio Domenico.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Tarascio Domenico, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Calcio Piano Tavola;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Calcio Piano Tavola.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. Calcio Piano Tavola non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico,

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Calcio Piano tavola Sig. Tarascio Domenico omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Tarascio Domenico, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Calcio Piano Tavola;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Calcio Piano Tavola.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore

Avv. Francesco Giarrusso

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

## **Procedimento n. 69/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Avv. Francesco Giarrusso - relatore**

**Componente Avv. Antonino Giannotta**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

## DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Rosati Emilio (Presidente Società A.S.D. Real San Filippo all'epoca dei fatti);  
società A.S.D. Real San Filippo (oggi Real Gazzi).  
Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Seconda Categoria

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 8831/361 del 15/01/2020:

- Il sig. Rosati Emilio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Real San Filippo, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 2 comma 1 e 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione all'art. 44 comma 1 Regolamento L.N.D. e 39 comma 1 lett. Ea) Regolamento del Settore Tecnico LND, nonché per omessa osservanza di quanto prescritto al punto 14) del C.U. n. 1 L.N.D. ss 2018/2019, ed in particolar per non aver tesserato alcun tecnico abilitato presso il settore tecnico a cui affidare la squadra durante il campionato di Seconda Categoria SS 2018/2019.
- la società A.S.D. Real san Filippo (oggi Real Gazzi) ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Rosati Emilio.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Rosati Emilio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Real San Filippo;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Real San Filippo (oggi Real Gazzi).

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. Real San Filippo non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Real san Filippo Sig. Rosati Emilio omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Rosati Emilio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Real San Filippo;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Real San Filippo (oggi Real Gazzi).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore  
Avv. Francesco Giarrusso

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

## **Procedimento n. 70/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**  
**Componente Avv. Francesco Giarrusso - relatore**  
**Componente Avv. Antonino Giannotta**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Grippaudo Vincenzo (Presidente Società S.C.S.D. Enna Calcio all'epoca dei fatti);  
 società S.C.S.D. Enna Calcio.

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 8997/371 del 17/01/2020:

- Il sig. Grippaudo Vincenzo, all'epoca dei fatti Presidente della società S.C.S.D. Enna Calcio per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 38 comma 1 e 6 N.O.I.F. e 39 comma 1 lett. F) Regolamento del Settore Tecnico LND, , per aver consentito e comunque non impedito al sig. Anicito Giuseppe di svolgere le funzioni di allenatore della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante tre gare ufficiali della stagione sportiva 2018/2019 nonostante fosse privo di tesseramento e per non aver tesserato alcun tecnico abilitato per la predetta stagione sportiva.
- la società S.C.S.D. Enna Calcio ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal sig. Anicito Giuseppe.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Grippaudo Vincenzo, all'epoca dei fatti Presidente della società S.C.S.D. Enna Calcio;

ammenda di € 600,00 a carico della società S.C.S.D. Enna Calcio.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla S.C.S.D. Enna Calcio non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara (9.11.18 – 24.11.18 – 7.12.18) alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico,.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della S.C.S.D. Enna Calcio Sig. Grippaudo Vincenzo e il sig. Anicito Giuseppe omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e indiretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Grippaudo Vincenzo, all'epoca dei fatti Presidente della società S.C.S.D. Enna Calcio;

ammenda di € 200,00 a carico della società S.C.S.D. Enna Calcio.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in

osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore  
Avv. Francesco Giarrusso

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n.71/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**  
**Componente Avv. Francesco Giarrusso - relatore**  
**Componente Avv. Antonino Giannotta**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:  
Sig. Fazzino Rosario (Presidente Società A.C.S.D. Vis Borgo Nuovo all'epoca dei fatti);  
società A.C.S.D. Vis Borgo Nuovo.  
Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Regionale Juniores Under 19

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 8968/350 del 17/01/2020:

- Il sig. Fazzino Rosario, all'epoca dei fatti Presidente della società A.C.S.D. Vis Borgo Nuovo per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 2 comma 1 e 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. F) Regolamento del Settore Tecnico LND, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico per la conduzione della squadra militante nel campionato Regionale Juniores Under 19 SS 2018-2019.
- La società A.C.S.D. Vis Borgo Nuovo per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Fazzino Rosario.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Fazzino Rosario, all'epoca dei fatti Presidente della società A.C.S.D. Vis Borgo Nuovo;  
ammenda di € 500,00 a carico della società A.C.S.D. Vis Borgo Nuovo.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Regionale Juniores Under 19 stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.C.S.D. Vis Borgo Nuovo non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.C.S.D. Vis Borgo Nuovo Sig. Fazzino Rosario omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Fazzino Rosario, all'epoca dei fatti Presidente della società A.C.S.D. Vis Borgo Nuovo;  
ammenda di € 200,00 a carico della società A.C.S.D. Vis Borgo Nuovo.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore  
Avv. Francesco Giarrusso

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

## **Procedimento n.72/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**  
**Componente Avv. Francesco Giarrusso**  
**Componente Avv. Antonino Giannotta - relatore**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Pintabona Ivan (Presidente Società A.S.D. Due Torri all'epoca dei fatti);  
società A.S.D. Due Torri.  
Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Regionale Juniores Under 19

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9034/341 del 20/01/2020:

- Il sig. Pintabona Ivan, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Due Torri per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 2 comma 1 e 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. F) Regolamento del Settore Tecnico LND, per aver consentito o comunque non impedito al sig. Granata Dino di svolgere le funzioni di allenatore nonostante non fosse regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico e per non aver tesserato alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico per la conduzione della squadra militante nel campionato Regionale Juniores Under 19 SS 2018-2019.
- La società A.S.D. Due Torri per responsabilità diretta e indiretta ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Pintabona Ivan e dal sig. Granata Dino

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Pintabona Ivan, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Due Torri;  
ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Due Torri.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione di tre gare del Campionato Regionale Juniores Under 19 stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. Due Torri (11.11.18 – 5.11.18- 19.11.18) è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara quale allenatore il sig. Granata Dino nonostante non fosse regolarmente abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Due Torri Sig. Pintabona Ivan e il sig. Granata Dino omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e indiretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Pintabona Ivan, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Due Torri;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Due Torri.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore

Avv. Antonino Giannotta

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n.73/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Avv. Francesco Giarrusso**

**Componente Avv. Antonino Giannotta - relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Domina Gandolfo (Presidente Società U.S.D. Alimena all'epoca dei fatti);  
società U.S.D. Alimena.

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9258/360 del 23/01/2020:

- Il sig. Domina Gandolfo, all'epoca dei fatti Presidente della società U.S.D. Alimena per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. F) Regolamento del Settore Tecnico LND e dal C.U. n. 450 del 20.6.18 LND – CR Sicilia, , non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 17 Allievi Provinciali la stagione sportiva 2018/2019.
- la società U.S.D. Alimena ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Domina Gandolfo.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Domina Gandolfo, all'epoca dei fatti Presidente della società U.S.D. Alimena;

ammenda di € 400,00 a carico della società U.S.D. Alimena.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla U.S.D. Enna Calcio non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della U.S.D. Alimena Sig. Domina Gandolfo omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Domina Gandolfo, all'epoca dei fatti Presidente della società U.S.D. Alimena;

ammenda di € 200,00 a carico della società U.S.D. Alimena.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore

Avv. Antonino Giannotta

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n.542/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Avv. Francesco Giarrusso**

**Componente Avv. Antonino Giannotta - relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. D'Agata (oggi A.S.D. Carlentini Calcio);

sig. Viglianisi Piero Antonio (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. D'Agata;

sigg. Sanfilippo Christian, Indelicato Felice, Vasta Antonino, Caruso Domenico, Leonardi Domenico Salvatore, Napoli Sebastiano, Sicali Samuele Alfio, Indelicato Alfio Antonio, Puglisi Christian, Censabella Arturo, Carufi Giuseppe, Licandri Angelo, Grasso Antonino, Siciliano Francesco, Mirabella Angelo, Indelicato Salvatore, Rosignoli Giuseppe, Bonaventura Mario e Vittorio Rosario, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Promozione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 17/01/2020 proc. 8953/571 pfi/18-19 MDL/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 900 a carico della società A.S.D. D'Agata (oggi A.S.D. Carlentini Calcio);

l'inibizione di mesi nove a carico del Presidente deferito sig. Viglianisi Piero Antonio;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Sanfilippo Christian, Indelicato Felice, Vasta Antonino, Caruso Domenico, Leonardi Domenico Salvatore, Napoli Sebastiano, Sicali Samuele Alfio, Indelicato Alfio Antonio, Puglisi Christian, Censabella

Arturo, Carufi Giuseppe, Licandri Angelo, Grasso Antonino, Siciliano Francesco, Mirabella Angelo, Indelicato Salvatore, Rosignoli Giuseppe, Bonaventura Mario e Vittorio Rosario.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2016/2017 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. D'Agata (oggi A.S.D. Carlentini Calcio);  
l'inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Vigliani Piero Antonio;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Sanfilippo Christian, Indelicato Felice, Vasta Antonino, Caruso Domenico, Leonardi Domenico Salvatore, Napoli Sebastiano, Sicali Samuele Alfio, Indelicato Alfio Antonio, Puglisi Christian, Censabella Arturo, Carufi Giuseppe, Licandri Angelo, Grasso Antonino, Siciliano Francesco, Mirabella Angelo, Indelicato Salvatore, Rosignoli Giuseppe, Bonaventura Mario e Vittorio Rosario.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore  
Avv. Antonino Giannotta

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 25 febbraio 2020**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI